

**Sezione:** PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 612

**Anno:** 2015

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 21/12/2015

**Sent. n.612/2015 A**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati

dott.ssa Piera Maggi                   Presidente

dott. Nicola Leone                   Consigliere

dott.ssa Emma Rosati               Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa Maneggio       Consigliere

dott.ssa Fernanda Fraioli       Consigliere

Ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 46975 del registro di Segreteria, proposto dal sig. Giangiaco BAUSONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Olindo CAZZOLLA, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Val Pellice, n.51, AVVERSO la sentenza n.482/2013, depositata il 25 giugno 2013, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO, contro l'INPS e il Ministero ECONMIA e FINANZE/GUARDIA DI FINANZA.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2015, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI, nonché l'avv. O. CAZZOLLA, per l'appellante, il funzionario, avv. Maria Carmela VIOLA, per delega del Direttore centrale, dott. Antonello CRUDO – per l'INPS, nonché il Capitano, dott.ssa Ilaria MANGIATORDI - per delega del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della GUARDIA DI FINANZA – per il Ministero Economia e Finanza/Guardia di Finanza.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

### **Ritenuto in FATTO**

Il sig. BAUSONE presentava in primo grado ricorso per vedere affermato il proprio diritto all'applicazione di una base pensionabile, non inferiore a €25.410,60, che gli era stata già concessa col previo Decreto di pensione privilegiata ordinaria, n.132957/2008, revocato dal Decreto n.134728/2011 – quest'ultimo, contestato in quella sede di prime cure – nonché all'attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti dall'art. 6-bis DL 16 settembre 1987, n.379.

Con la sentenza qui impugnata veniva respinta la domanda del BAUSONE, atteso che il primo Giudice ha ritenuto che all'interessato non spettasse il beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, in quanto la sua cessazione dal servizio era stata modificata come avvenuta per 'rimozione del grado' e non per inabilità assoluta (infermità) e non rientrava perciò fra quelle previste dall'art.6bis, DL n.387/1987.

Risulta dalla nota n.0181951/15 del 22 giugno 2015 della Guardia di Finanza

(più avanti richiamata), che il sig. BAUSONE, arruolato nel Corpo il 5 novembre 1975, era stato posto in congedo assoluto per infermità, con godimento di pensione privilegiata ordinaria di seconda categoria, a decorrere dal 5 dicembre 1997; tale causa di cessazione dal servizio permanente venne successivamente modificata *ex tunc* in 'perdita del grado per rimozione' (per effetto del DM sanzionatorio in data 16 marzo 2006), con provvedimento pensionistico n.134728 in data 12 aprile 2011, che escludeva dal computo delle voci stipendiali i sei scatti aggiuntivi.

Parte appellante si è gravata avverso detta sentenza, ritenendola censurabile per insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa punti decisivi della controversia nonché per falsa ed erronea applicazione di norme di diritto ed ha chiesto conclusivamente l'annullamento del decreto di PPO n.134728 del 12 aprile 2011 e che sia riconosciuto il suo diritto all'applicazione di una base pensionabile non inferiore ad €25.410,60, già concessa col previo Decreto di PPO n.132957 del 4 dicembre 2008, revocato con Decreto n.134728/2011 nonché all'attribuzione del beneficio dei sei scatti aggiuntivi di stipendio, previsti *ex art.6-bis DL n.379/1987*.

Con memoria di costituzione del 16 giugno 2015, l'INPS ha resistito all'avversa domanda, anzitutto eccependo la propria assenza di legittimazione passiva per essere l'Ente previdenziale mero ordinatore secondario della spesa e comunque affermando nel merito l'infondatezza del gravame, atteso che la particolare cessazione del rapporto di lavoro del BAUSONE non era contemplata tra quelle che legittimano l'attribuzione del beneficio, attesa la rimozione del grado avvenuta il 16 marzo 2006. Ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'appello o comunque il rigetto per infondatezza.

Con nota del 22 giugno 2015, depositata all'odierna P.U. *in limine litis* l'amministrazione della Guardia di Finanza ha dedotto che il sig. BAUSONE, con un provvedimento disciplinare del 16 marzo 2006, era stato sanzionato con il provvedimento della perdita del grado per rimozione, con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 dicembre 1997, a seguito della chiusura della vicenda penale a suo carico, che si concludeva con la prescrizione dei reati ascritti, con sentenza della Suprema Corte di cassazione del 22 marzo 2005, n.280. Per motivo di ciò alla data del 12 aprile 2011 emanava nuovo Decreto di PPO, con decorrenza retroattiva dal 5 dicembre 1997.

L'appellante ha depositato in data 9 febbraio 2015, 1) una comparsa conclusionale, in cui – facendo riferimento anche a principi generali del diritto comunitario e a normative CEDU – ha sottolineato l'illegittimità del nuovo provvedimento pensionistico peggiorativo; 2) una nota di produzione di atti e documenti in originale, in cui risulta, a) dal certificato generale del Casellario Giudiziale, alla data del 28 gennaio 2015, che il sig. BAUSONE non risulta avere mai subito condanne e b) dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Roma, che, alla stessa data, risultano assenti carichi pendenti nei confronti del medesimo.

In data 11 giugno 2015, l'appellante ha depositato ulteriore memoria in cui richiamando l'esatta interpretazione dell'art.6-bis DL n.387 del 21 settembre 1987 ha chiesto l'accoglimento dell'appello e il riconoscimento del proprio diritto al primitivo trattamento pensionistico per infermità, con applicazione degli scatti aggiuntivi, la condanna dell'amministrazione a pagare le somme differenziali, con interessi e rivalutazione e il risarcimento dei danni non patrimoniali, da liquidarsi equitativamente in €1.000,00.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. CAZZOLLA, per l'appellante, si è riportato

all'atto d'appello scritto ed ha rappresentato che il dott. BAUSONE fu collocato in quiescenza con il grado di Tenente-Colonnello per inabilità dipendente da causa di servizio, con seconda categoria di pensione privilegiata ordinaria; in appello ha chiesto l'applicazione di una norma (art. 6-bis DL n.387/1987) che si applica al personale non dirigente della polizia e delle forze dell'ordine (compresa la Guardia di Finanza), per via dell'inabilità assoluta sopravvenuta, comportante la pensione con i sei scatti aggiuntivi, sia ai fini della base pensionabile che della buona uscita. Essendo egli andato in pensione per inabilità assoluta, rientra nelle prospettazioni normative *de quibus*. Ha concluso perciò per l'accoglimento dell'appello.

La dott.ssa VIOLA, per l'INPS, si è riportata alle deduzioni scritte.

La dott.ssa MANGIATORDI, per il Ministero Economia e Finanze/GUARDIA di FINANZA, si è costituita oggi, alla pubblica odierna udienza, con la Memoria, già citata più sopra (n.0181951/15 del 22 giugno 2015). Ritiene la sentenza congrua. La pensione è per rimozione del grado; il BAUSONE si considera in congedo non per inabilità assoluta ma per rimozione del grado. Ha chiesto conclusivamente il rigetto dell'appello.

### **Considerato in DIRITTO**

Il beneficio dei sei scatti aggiuntivi, introdotto dall'art.6 del DL n.387/1987, convertito nella L. n.472/1987, consiste in una maggiorazione della base pensionabile, introdotta per la prima volta in sede di conversione del citato decreto-legge, che spetta ai dipendenti, non dirigenti, cessati dal servizio in epoca successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge n.472/1987, ossia a decorrere dal 21 novembre 1987; la causa di cessazione dal servizio che consente la fruizione di detto beneficio è contemplata normativamente fra le seguenti: raggiungimento limite d'età; inabilità sopravvenuta permanente; decesso.

L'odierno appellante risulta pensionato per invalidità assoluta, dovuta ad infermità, a decorrere dal 5 dicembre 1997 (DM in data 30 luglio 1998); il successivo provvedimento di PPO definitiva data al 4 dicembre 2008 (provvedimento n.132957).

Tanto premesso, al BAUSONE era senz'altro applicabile l'art. 6-bis del DL n.387/1987, avendo assommata in sé tutti i requisiti richiesti dalla citata normativa, vale a dire, la qualifica non dirigenziale, l'inabilità assoluta al servizio per infermità nonché il possesso dei suddetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge n.472/1987 di conversione del DL n.387/1987.

La vicenda successiva all'emanazione del provvedimento pensionistico definitivo e che ha comportato la revoca di detto provvedimento e l'emanazione del successivo provvedimento di pensione, alla data del 12 aprile 2011, non comprensivo dei miglioramenti economici di cui al più volte citato DL n.387/1987, è vicenda che vede la sua causa nella celebrazione di un processo penale a carico del BAUSONE, processo che si conclude irrevocabilmente con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati a lui ascritti (Cass. n.280 in data 22 marzo 2005); dal procedimento penale scaturì, nella sede amministrativa, un procedimento disciplinare, conclusosi con il DM sanzionatorio in data 16 marzo 2006, della perdita del grado per rimozione.

Il Collegio deve subito rilevare che il sig. BAUSONE non ha subito alcuna sentenza irrevocabile di condanna e ciò è testimoniato pure, non solo dal tenore della sentenza di prescrizione dei reati della Corte di cassazione ma anche dalle successive ricerche ed attestazioni, in atti, di cui si è presa carico

la difesa del sig. BAUSONE, che inequivocabilmente testimoniano che a suo carico non vi è stata nessuna condanna, né risultano in atto carichi penali pendenti.

Tanto rappresentato, anzitutto per criteri di giustizia sostanziale, questo Collegio ritiene che le doglianze di parte appellante siano condivisibili, atteso che non può essere attribuito un emolumento economico peggiorativo (nella fattispecie, una pensione definitiva privilegiata inferiore, rispetto ad una, superiore, già precedentemente erogata, per un lungo lasso di tempo) ad un dipendente pubblico che non abbia riportato una sentenza penale irrevocabile di condanna.

E quanto accaduto al BAUSONE appare tanto più ingiusto – a prescindere dalle varie pronunce in sede europea, citate dalla difesa di parte impugnante, che, pure, hanno il loro pregio – in quanto si è voluta unire alla sanzione amministrativa della perdita del grado per rimozione, un' ulteriore sanzione economica, punitiva di peggioramento del trattamento pensionistico, per di più con effetto retroattivo, a fronte della sua incensuratezza, penalisticamente accertata.

E' peraltro solo appena il caso di precisare che nel nuovo testo dell'articolo relativo alla perdita del grado (art. 923, D.Lgs. n. 66/2010) è stato significativamente tolto l'inciso "ad ogni effetto", presente nel precedente testo, cosicché può ben ritenersi che una così grave conseguenza, quale la perdita del grado, non possa considerarsi allo stato operante. (Cfr., conforme, Sez. I<sup>a</sup> appello, n. 48/2015).

Si aggiunga che il lungo lasso temporale intercorso fra il pensionamento per inabilità assoluta permanente, che data al 5 dicembre 1997 (DM 30 luglio 1998) e il decreto peggiorativo di PPO (DM 12 aprile 2011) fanno propendere per l'emersione di un sicuro affidamento da parte del BAUSONE sulla stabilità del trattamento pensionistico attribuito e sulla sua certezza nel tempo, cui il pensionato ha evidentemente riposto fiducia per le proprie necessità di vita.

Giova, infatti, ricordare che il principio normativo del legittimo affidamento ha trovato una applicazione molto estesa, anche nell'ambito della stessa giurisprudenza europea, quale principio generale comune a tutti gli stati membri, che assume una valenza tale, da spiegare i propri effetti anche negli ordinamenti interni, nazionali. A conferma di questo, anche nell'ordinamento italiano si può ricordare come la Corte di Cassazione ha, recentemente, affermato la sussistenza del principio "*nemo venire contra factum proprium*", che determina, appunto - anche nell'ambito dell'ordinamento nazionale - la rilevanza del principio del 'legittimo affidamento', quale espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede, che comprende in esso, l'inerzia nell'esercizio del proprio diritto, tale da ingenerare un legittimo affidamento nella controparte (cfr. Cassazione n. 9924/2009).

Proprio alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza europea, nel nostro ordinamento italiano, in forza del rinvio a detti principi, operato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, il legittimo affidamento è stato 'normativizzato' e deve ritenersi sussistente "*allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate*" (Corte giust. Eu., 19 maggio 1983, C 289/81), "*che trova il suo fondamento nell'ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive*". (Cfr., *in terminis*, Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Ampafrance and Sanofi ; Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99, Commission/Spain, citate in SS.RR., n.2/QM/2012).

Per tutti i motivi esposti, ritiene perciò il Collegio che l'appello all'esame sia meritevole di accoglimento.

Le spese legali del presente grado di giudizio vanno equamente liquidate, in totale, in € 1.000,00, in favore di parte appellante.

Nulla per le spese di giustizia.

**P. Q. M.**

la Corte dei conti - Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

**ACCOGLIE**

l'appello in epigrafe, e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata.

Spese legali di giudizio a favore di parte appellante, per €1.000,00.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 23 giugno 2015.

**Il Consigliere estensore Il Presidente**

**(f.to dott.ssa Emma ROSATI)(f.to dott.ssa Piera MAGGI)**

Depositata in Segreteria

il 21 DIC. 2015

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi